



COMUNE DI PAGANI

(Provincia di Salerno)

Ord. n. 12 /24/03/2026

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ZTL. PERIODO DI ESERCIZIO. DISCIPLINA PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZTL.

IL SINDACO

Premesso

- che con Delibera di Giunta n. 186 del 28/12/2018, l'Amministrazione Comunale ha deliberato l'istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.12.2020 (APPROVAZIONE DISCIPLINARE – PERIMETRAZIONE ZTL), l'Amministrazione Comunale ha confermato l'istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), determinandone l'area ai sensi dell'art.7 comma 9 del DLGS 285/92 e disponendo la relativa disciplina con obblighi, divieti e limitazioni lungo le arterie e le aree pubbliche del territorio cittadino interessato;
- che l'installazione del citato sistema di “varchi automatizzati” ha l'effetto non solo di ridurre gli accessi dei non autorizzati garantendo quindi un più diffuso rispetto delle limitazioni previste, ma anche di agevolare la gestione dell'articolato ventaglio di autorizzazioni e al contempo perseguire gli obiettivi di incremento della sicurezza stradale, la riduzione della congestione veicolare e dell'inquinamento acustico e atmosferico, nonché il miglioramento della qualità di vita in generale;
- Che l'Amministrazione Comunale è stata autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **Decreto Dirigenziale Registro n. 113 del 29 marzo 2021**, all'installazione ed attivazione del sistema di controllo telematico degli accessi veicolari all'interno del perimetro della ZTL con rilevazione automatica delle violazioni commesse, prevedendo nello stesso provvedimento *“Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale”*

Dato atto che con DGC n. 28 del 02/04/2025, si è provveduto come segue:

- ZTL 1: modificata la perimetrazione della ZTL di cui alla Delibera di Giunta n. 186 del 28/12/2018, 1 varco già installato con precedente autorizzazione posto nell'intersezione tra Via G. Marconi (Via De Vivo)/Via Costantino Astarita/Via Torre;
- ZTL 2: senso di marcia conforme alla viabilità attuale e conseguente spostamento del relativo varco di accesso da Via Mangino A via Guglielmo Marconi intersezione con via De Rosa;
- Modifica del disciplinare, in merito ai citati varchi;

Che i citati atti di modifica della ZTL sono stati inoltrati al Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato le modifiche alla ZTL come innanzi, con **Decreto dirigenziale n. 195 del 06-06-2025** ad integrazione del Decreto Dirigenziale Registro n. 113 del 29 marzo 2021;

Di dare atto che i varchi della ZTL, così come autorizzati dal Decreto dirigenziale n. 195 del 06-06-2025, sono i seguenti:

▪ **ZTL 1**, composta dai seguenti varchi:

- VARCO 1: via Guglielmo Marconi (Via De Vivo) intersezione con via Costantino Astarita;

▪ **ZTL 2**, composta dai seguenti varchi:

- VARCO 2: via Guglielmo Marconi intersezione con via De Rosa;

PRECISATO che trattasi di due distinte Zone a traffico limitato, che non consentono ai titolari di pass ZTL 1 di accedere alla ZTL2 e viceversa;

PRECISATO che la zona a traffico limitato così come individuata nella Delibera di Giunta n. 28 del 02/04/2025, è presieduta dal sistema automatizzato denominato “K53800”, omologato con decreto dirigenziale DD_Reg_272_27luglio2018, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che:

- Sussiste sia un’adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi consentiti, ove è garantita almeno una via di fuga, sia la segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni, deroghe ed eccezioni.
- Viene rispettato il disposto delle disposizioni contenute nelle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019.

Dato atto che, il Decreto dirigenziale n. 195 del 06-06-2025 ad integrazione del Decreto Dirigenziale Registro n. 113 del 29 marzo 2021, impone:

- *Considerata la complessità delle procedure connesse all’utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle violazioni, si ritiene necessario, un periodo di preesercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale.*

In tale fase, contestualmente all’attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione, i varchi di accesso saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente ai varchi.

Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Pagani, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

PRECISATO che con **DGC n. 13 del 20/02/2026**, si è provveduto alla ricognizione ed istituzione della ZTL1 e ZTL2, ed approvato il nuovo disciplinare tecnico ZTL;

RILEVATO CHE con **Ordinanza Sindacale n.9 del 24/02/2026** veniva avviato il periodo di pre esercizio, dal 27/02/2026 al 27/03/2026;

PREMESSO CHE il periodo di pre-esercizio ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento del sistema, di risolvere eventuali criticità rilevate ed in particolare di permettere ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema di controllo;

Che durante il citato periodo non sono stati riscontrati problemi tecnici, tuttavia sono emerse esigenze tali da dover procedere alla modifica del disciplinare tecnico;

Che con **DGC n.24 del 20/03/2026**, si provvedeva alle modifiche ed approvazione del nuovo disciplinare tecnico, con previsione del divieto di sosta e accesso ai rider, nonché *istituzione ed attivazione di impianti per il controllo elettronico degli accessi alle Zone Traffico Limitato nel Comune di Pagani (SA) – modifica e riapprovazione del disciplinare tecnico ztl – Entrata in esercizio;*

Rilevato

Che la normativa attualmente disciplinante le modalità di installazione ed esercizio degli impianti di rilevazione e controllo del transito dei veicoli (art. 3 DPR 250/99 adottato ai sensi dell’Art. 17, comma 133 bis della legge n. 127/99) prevede che tali impianti siano utilizzati per la raccolta dei dati concernenti luogo, tempo e identificazione dei veicoli accedenti/transitanti nel centro cittadino ove vige la zona a transito limitato, rilevando immagini solo in presenza di infrazioni;

Visto

- L’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss. mm. ii.) stabilisce

che “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”

- l’art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss. mm. ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un’“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s. m. i.;
- il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;
- L’articolo 3, comma 54, del Codice della Strada, che definisce le zone a traffico limitato, o ZTL, come “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a orari prestabiliti o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
- TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I sentenza 28 febbraio 2005 n. 1323;
- Cassazione ordinanza n. 27175 del 2025;
- Il Decreto dirigenziale N. 272 del 27-07-2018 - Omologazione impianto ZTL;
- Il Decreto Dirigenziale Registro n. 113 del 29 marzo 2021;
- Il Decreto dirigenziale n. 195 del 06-06-2025;
- La DGC n. 28 del 02/04/2025;
- La DGC n. 13 del 20/02/2026;
- Ordinanza Sindacale n. 9 del 24/02/2026;
- Ord. n. 22 del 02.03.2026 divieto sosta x ZTL;
- La DGC n. 24 del 23/03/2026
- L’Art. 201 comma 1 bis e 1 quinquies del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- L’art. 198 comma 2 bis, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. L. 25 novembre 2024, n. 177 che ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 198, comma 1; (con l’art. 10, comma 1, lettera e)) l’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all’art. 198.
- L’art. 7 co 9 e c0 14 del Codice della Strada;

Considerato

che si rende pertanto necessario procedere a dare attuazione alla nuova normativa ZTL, fissando la decorrenza della nuova disciplina a far data dal **venerdì 27 marzo 2026;**

ORDINA

1. Entrata definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari della Z.T.L., secondo quanto previsto dall’art. 201 comma 1 bis del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 C.d.S., dal D.P.R. del 22/6/1999 n. 250.
2. L’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), a far data dal **venerdì 27 marzo 2026** nell’area come da **DGC n. 13 del 20/02/2026** (planimetria – Allegato 1) e ss.mm.ii **DGC n. 24 del 23/03/2026**, mediante l’utilizzo di telecamere omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, installate in corrispondenza dei 2 varchi di seguito elencati e nei seguenti giorni e orari:
 - **ZTL 1, composta dai seguenti varchi:**

- VARCO 1: via Guglielmo Marconi (Via De Vivo) intersezione con via Costantino Astarita;

▪ **ZTL 2, composta dai seguenti varchi:**

- VARCO 2: via Guglielmo Marconi intersezione con via De Rosa;

PRECISATO che trattasi di due distinte Zone a traffico limitato, che non consentono ai titolari di pass ZTL 1 di accedere alla ZTL2 e viceversa;

I varchi saranno attivi e, pertanto l'accesso sarà consentito esclusivamente ai titolari di pass, nei seguenti giorni ed orari:

- **venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 22:00;**
- **sabato: dalle ore 19:00 alle ore 22:00;**
- **la domenica e Festivi: dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00;**

Trattasi di due distinte Zone a traffico limitato, che non consentono ai titolari di pass ZTL 1 di accedere alla ZTL2 e viceversa;

Il "PASS" consente l'accesso al singolo varco.

Il "PASS ZTL 1" consente l'accesso al singolo varco 1 ZTL 1.

Il "PASS ZTL 2" consente l'accesso al singolo varco 2 ZTL 2.

Per tutti i veicoli autorizzati e non autorizzati, nei giorni ed ore di attivazione della ZTL 1 e 2 vige il divieto di sosta e fermata, anche nelle strisce blu;

Sul parabrezza dei veicoli autorizzati deve essere esposto in maniera chiaramente visibile il contrassegno ZTL;

Nella ZTL vige il divieto di sosta con rimozione dei veicoli autorizzati e non autorizzati;

I contrassegni dovranno essere rinnovati a cura dell'interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul contrassegno stesso.

I permessi devono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati.

I contrassegni cartacei di transito e sosta in Z.T.L., denominati "PASS", possono essere permanenti (tre anni) o temporanei (max 90 gg.) e consentono la circolazione nella specifica Zona a Traffico Limitato.

3. L'istituzione del divieto di sosta e fermata nelle aree della Zona a Traffico Limitato (ZTL), a far data dal **venerdì 27 marzo 2026**, varchi 1 e 2 di seguito elencati e nei seguenti giorni e orari:

- VARCO 1: via Via De Vivo /Guglielmo Marconi intersezione con via Costantino Astarita;
- VARCO 2: via Guglielmo Marconi intersezione con via De Rosa;
 - **venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 22:00;**
 - **sabato: dalle ore 19:00 alle ore 22:00;**
 - **la domenica e Festivi: dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00;**

Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospese.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal **venerdì 27 marzo 2026**.

Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il servizio autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., d.lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'articolo 7 co 9 e c0 14 del Codice della Strada: *la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.*

DISPONE

Che, il presente provvedimento venga depositato presso il Comando di Polizia Municipale, trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale, per gli adempimenti di propria competenza e pubblicato sia all'Albo Pretorio del Comune che sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente ordinanza venga altresì trasmessa:

- al Comandante della Locale Tenenza dei Carabinieri;
- al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Nocera Inferiore;
- al Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore;
- al Comandante della Polizia Locale;
- al Comandante Provinciale dei VV.F. di Salerno;
- al 118 Centrale Operativa soccorso/servizio ambulanze;
- alle Associazioni di Protezione Civile;
- agli esercenti servizi pubblici: poste Italiane, Gori, etc.

Che, il disciplinare tecnico di regolamentazione della Ztl, venga pubblicato sul portale dell'ente;

Il Responsabile SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

(Lucio D'Apolito)

IL SINDACO

Avv. Raffaele Maria De Prisco



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Relata di Notifica

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato e lasciato copia della presente al
Sig. _____ previa consegna a mano di _____
li _____ Il Messo Comunale _____

C_G230 - - 1 - 2026-03-24 - 0014249